

ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"FABBRICA DELLE ARTI"

L'anno 2025, il giorno 13 del mese di gennaio, in Sulmona (AQ), presso la sede legale in Piazza Plebiscito, n. 4, sono presenti i seguenti signori:

- **Anita Joanna Valerio**, nata a Zywiec (Polonia), il 07.12.1976 e residente in Santa Maria Imbaro (CH), via Piane, n.100, C.F. VLRNJJN76T47Z127W;
- **Alfieri Di Girolamo**, nato in Sulmona (AQ), il 12.12.1979 ed ivi residente in via Manlio D'Eramo, n.27, C.F. DGRLFR79T12I8040;
- **Sonia Palomba**, nata a Sulmona (AQ), l'08.10.1950 ed ivi residente in via Larga, n.10, C.F. PLMSNO50R48I804I;
- **Gabriella Ginnetti**, nata a Sulmona (AQ), l'11.08.1969 e residente in Pescara (PE), via F.F. D'Avalos, n.166, C.F. GNNGRL69M51I804A;
- **Concezio Ficorilli**, nato a Sulmona (AQ) il 29.07.1964 e residente in Pescara (PE), Via F.F. D'Avalos, n.166, C.F. FCRCCZ64L29I804H;
- **Solira Mustafa**, nata a Peja (Kosovo), il 16.10.1985 e residente in Bugnara (AQ), Via Paccucci, n.9, C.F. MSTSLR85R56Z160R;
- **Flutra Mustafa**, nata a Peja (Kosovo), il 29.06.1992 e residente in Sulmona (AQ), Via Venezia, n.5, C.F. MSTFTR92H69Z160D;

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Costituzione

E' costituita tra i componenti presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore, in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, avente la seguente denominazione **"Fabbrica delle Arti APS"**. La denominazione sociale contiene l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.

Art. 2. Sede legale

L'associazione ha sede legale in Sulmona (AQ), Piazza Plebiscito, n. 4.

Art. 3. Durata

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 4. Attività di interesse generale

L'associazione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, L'Associazione persegue le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L.328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L.104/1992 e alla L.112/2016 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. n.42/2004 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 6. Attività secondarie e/o strumentali

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 400/1988.

La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, può esercitare anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7. Principi dell'Associazione

L'associazione ha come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Art. 8. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, quest'ultimi laddove obbligatori.

L'associazione sarà amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da 5 (cinque), che resterà in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nelle seguenti persone:

Presidente	Sig.ra Anita Valerio
Vice Presidente	Sig.ra Solira Mustafa
Segretario/Tesoriere	Sig. Alfieri Di Girolamo
Consigliere	Sig.ra Gabriella Ginnetti
Consigliere	Sig. Concezio Ficorilli.

Gli amministratori come sopra nominati, compresi il Presidente ed il Vice Presidente dichiarano di accettare il rispettivo incarico. Il Presidente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti, volti a preservare e incrementare il patrimonio dell'associazione. La rappresentanza della associazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, al Vice Presidente.

Art. 10. Quota e spese

I costituenti versano in favore dell'Associazione la somma di euro 140,00 (centoquaranta/00), in quote di euro 20,00 (venti/00) ciascuna, la quale costituisce il patrimonio iniziale della stessa.

Per gli anni successivi al 2025 l'importo di tale quota verrà determinato annualmente con delibera assembleare.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Le parti comparenti conferiscono mandato al Presidente di provvedere alla registrazione, presso l'Ufficio competente, del presente atto costitutivo e dello statuto allegato, richiedendo i benefici fiscali di cui all'art. 82, D. Lgs. n. 117/2017, immediatamente applicabili alle APS.

Art. 11. Privacy

Ai sensi del Reg. UE n.2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003, le parti comparenti, ricevuta la debita informativa in merito, dichiarano il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuto in questo atto.

Art. 12. Statuto

L'associazione è retta dallo Statuto, redatto ai sensi del D. Lgs. 460/1997, della L. 383/2000 e del D. Lgs. 117/2017 che, approvato dai costituenti, è trascritto in calce al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig.ra Anita Joanna Valerio

Sig. Alfieri Di Girolamo

Sig.ra Sonia Palomba

Sig.ra Gabriella Ginnetti

Sig. Concezio Ficorilli

Sig.ra Solira Mustafa

Sig.ra Flutra Mustafa



UFFICIO TERRITORIALE DI SULMONA

Registrazione in data 15/10/2025

Totale € 200

M. 4

3

€ 200



STATUTO

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede.

Ai sensi degli art. 18 della Costituzione, dell'art. 36 ss. c.c., del D.Lgs.117/2017 è costituita l'associazione di promozione sociale denominata **"Fabbrica delle Arti APS"**, di seguito associazione.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Sulmona, Piazza Plebiscito, n. 4.

L'associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite diverse sedi operative. Inoltre, sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà essere modificata la sede legale, la quale dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

Art. 2. Scopo e oggetto sociale.

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L.328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L.104/1992 e alla L.112/2016 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L.53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. n.42/2004 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;



- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può collaborare con diverse figure professionali relative all'ambito di attività, costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione ha come principi informatori l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento. L'Associazione potrà avvalersi in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite

dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. Nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

Art. 3. Ammissione nuovo associato

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dal Codice del Terzo settore. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. La qualifica di associato, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera del consiglio e la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e la decadenza automatica in caso di mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera del competente organo.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 4. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 5. Volontario e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Per il volontario l'associazione stipulerà a loro protezione un'assicurazione contro malattie e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché un'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 6. Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o morte.

L'associato può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, con un preavviso di 10 (dieci) giorni a mezzo di lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata inviata all'organo amministrativo. L'associato che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, arrechi danni morali o materiali all'Associazione o assuma comportamenti scorretti può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato ed avrà effetto immediato.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente, che potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo. L'esclusione dell'associato comporta la decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

La qualità di associato non potrà essere trasferita a causa di morte.

Art. 7. Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.



Art. 8. Assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante convocazione individuale (raccomandata a/r, posta elettronica certificata o consegna brevi manu) o collettiva, tramite affissione dell'avviso di comunicazione nei locali della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

In casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con le modalità sopra descritte, con preavviso di almeno un giorno.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9. Compiti dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10. Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 11. Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la

trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 12. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio di Direttivo è composto da 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 4 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'art. 2382 del c.c. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del c.c.

In caso di dimissioni, decesso o impossibilità a rivestire la carica di uno o più dei membri del consiglio direttivo sarà necessario convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del/dei membro/i da sostituire. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Ruots,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art. 13. Presidente e Vicepresidente

Il Presidente, ad eccezione del primo Presidente nominato nell'atto costitutivo, è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente ha il potere di:

- convocare l'assemblea e l'organo di amministrazione e di dirigerne e coordinarne i lavori;
- di compiere gli atti di ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e quelli urgenti, volti a preservare e incrementare il patrimonio dell'Associazione;
- esercita tutti gli altri poteri che lo Statuto e la legge gli attribuiscono.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, il quale viene nominato dai componenti del Consiglio Direttivo tra i suoi membri, escluso il Presidente.

Art. 14. Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15. Organo di Revisione

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 16. Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 17. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18. Beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 19. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 20. Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 21. Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 22. Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 23. Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 24. Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 25. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 26. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alla L. 383/2000 e al Codice del Terzo settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sulmona, 13 gennaio 2025

Sig.ra Anita Joanna Valerio

Sig. Alfieri Di Girolamo

Sig.ra Sonia Palomba

Sig.ra Gabriella Ginnetti

Sig. Concezio Ficorilli

Sig.ra Solira Mustafa

Sig.ra Flutra Mustafa



UFFICIO TERRITORIALE DI SULMONA

Registrato in data 13/01/2025

15 totale € 200

4 3

€ 200

